

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2001

recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali e loro prodotti provenienti dall'Albania, dalla Bulgaria, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Repubblica federale di Jugoslavia

[notificata con il numero C(2001) 2944]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/706/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) Focolai di febbre catarrale degli ovini sono stati confermati in Bulgaria, al confine con la Repubblica federale di Jugoslavia.
- (2) Focolai di febbre catarrale degli ovini sono stati individuati in Grecia, in prossimità al confine con l'Albania e con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (3) La situazione della febbre catarrale degli ovini nei paesi terzi suddetti può costituire un grave pericolo per la salute degli animali nella Comunità.
- (4) Disposizioni comunitarie per combattere la febbre catarrale degli ovini sono state adottate con la direttiva 2000/75/CE del Consiglio⁽³⁾.
- (5) Ulteriori misure sono state adottate con la decisione 2001/138/CE della Commissione⁽⁴⁾ che istituisce zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità per la febbre catarrale degli ovini. In conformità a tale decisione, misure di lotta contro la malattia sono applicate in alcune zone della Comunità elencate nell'allegato II allorché si verifica una situazione sanitaria simile a quella esistente nei paesi terzi suddetti.
- (6) È necessario vietare le importazioni nella Comunità di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini (tutti i ruminanti) e di alcuni loro prodotti e

prevedere eventuali deroghe a tale divieto per le importazioni nei territori elencati nell'allegato II della decisione 2001/138/CE. Le misure in parola devono essere fissate in modo da essere conformi a quelle applicate nella Comunità.

- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini originari o provenienti dall'Albania, dalla Bulgaria, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Repubblica federale di Jugoslavia.

2. Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini originari dell'Albania, della Bulgaria, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica federale di Jugoslavia.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, gli Stati membri il cui territorio o parti del territorio sono elencati nell'allegato II della decisione 2001/138/CE possono autorizzare le importazioni dirette, nelle zone elencate nello stesso allegato, di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni originari o provenienti dall'Albania, dalla Bulgaria, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Repubblica federale di Jugoslavia, purché non mettano in pericolo il loro stato sanitario nei confronti della febbre catarrale degli ovini.

2. Gli Stati membri informano la Commissione sui criteri applicati per la concessione della deroga di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU L 50 del 21.2.2001, pag. 17.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
